

Tutela della privacy

1

Origini del concetto di “privacy”

- Le origini di tale concetto risalgono al 1890 per opera della *Common Law*.

Negli ambienti della dottrina giuridica nordamericana, gli avvocati Warren e Brandeis definiscono la riservatezza come “right of privacy” o “right to be let alone”, di fronte ai crescenti mutamenti politici, sociali ed economici dell’epoca (in “Harvard Law Review”, 1890, p. 193).

2

Tutela della riservatezza

- Il diritto alla riservatezza è il diritto dell’individuo ad escludere altri dalla conoscenza delle vicende attinenti alla propria vita privata o, per riprendere la nota definizione, nel “diritto di essere lasciati soli”, anche secondo alcune indicazioni della Corte costituzionale in Italia.

3

Tutela della privacy

- In dottrina, prevale l’idea secondo cui la privacy avrebbe un ambito applicativo più ampio di quello della riservatezza, essendo un concetto capace di ricomprendere in sé quell’insieme di azioni, comportamenti, opinioni, informazioni personali, su cui l’interessato intende mantenere un controllo esclusivo, non solo per garantirne la riservatezza, ma per assicurarsi una piena libertà di scelte.

4

Normativa europea

- La Direttiva 95/46/CE costituisce il testo di riferimento a livello europeo, in materia di protezione dei dati personali.
- Tale Direttiva cerca di stabilire un equilibrio tra un elevato livello di tutela della vita privata delle persone e la libera circolazione dei dati personali all'interno della UE.

5

Direttiva 95/46/CE

- Determinazione di limiti precisi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati, relativi alle **persone fisiche**.
- Ogni Stato membro deve istituire un organismo nazionale indipendente incaricato della protezione di tali dati.

6

Direttiva 95/46/CE

La Direttiva non si applica al trattamento di dati:

- effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
- effettuato per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato.

7

COM(2003) 265 def.

- La relazione della Commissione europea sull'applicazione della Direttiva tra gli Stati membri ha rilevato che è stato raggiunto l'obiettivo di una libera circolazione dei dati personali in Europa.
- Ma vanno sottolineate tre difficoltà:
 - 1) insufficienza delle risorse destinate all'applicazione;
 - 2) un rispetto molto diseguale da parte dei responsabili del trattamento dei dati;
 - 3) scarsa conoscenza dei propri diritti che sembrano avere le persone interessate.

8

Direttiva 2002/58/CE

Direttiva c.d. "Vita privata e comunicazioni elettroniche":

- Essa contiene disposizioni su alcuni temi particolarmente rilevanti, come la conservazione dei dati sul traffico da parte degli Stati membri, a fini di sorveglianza di polizia, l'invio di messaggi elettronici non sollecitati ("spamming"), l'utilizzo di marcatori ("cookies"), e l'inserimento di dati personali negli elenchi telefonici pubblici.

9

Recepimento delle Direttive

- La Direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata ed alle comunicazioni elettroniche, con cui è stata sostituita la Direttiva 97/66/CE sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni, è stata tempestivamente recepita con il D. lgs. 196/2003 (Titolo X, artt. 121-132).

10

La più recenti normative in Italia connesse alla privacy

- D.L. n. 354/24 dicembre 2003, convertito in L. n. 45/26 febbraio 2004 (sulla "data retention").
- L. n. 155/31 luglio 2005 (sulle misure antiterroristiche: c.d. "legge Pisanu").

11

FATTORI DETERMINANTI:

L'avvento dell'informatica e lo sviluppo di Internet hanno determinato la nascita di nuovi problemi giuridici legati:

- all'applicazione, alle nuove tecnologie, di concetti storicamente elaborati per beni diversi (basti pensare alle tradizionali forme di domicilio e di truffa in relazione al domicilio informatico e alla frode informatica);
- all'applicazione delle nuove tecnologie ad ambiti tradizionalmente organizzati con metodologie non automatizzate.

12

Alcune normative importanti nel settore informatico:

- L. 633/1941 sul diritto d'autore
- D.lgs. 518/1992 relativo alla tutela del software, di recente modificato
- (L. 547/1993 relativa ai crimini informatici
- D. lgs. 68/2003 (attuazione della Direttiva 29/2001/CE sui programmi per elaboratore).
- L. 229/2003 sulla firma elettronica
- D.lgs. 196/2003 relativo alla tutela della privacy (c.d. "Codice sulla privacy")
- D.lgs 82/2005 relativo alla digitalizzazione della P.A. (c.d. "CAD")

13

Principali norme di riferimento

La **Legge 31 dicembre 1996, n. 675** sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, ha dato anche all'Italia, dopo anni di studio e di attesa, uno strumento per proteggere il diritto alla "riservatezza" (più estesamente, "privacy") del cittadino contro i pericoli della manipolazione elettronica dei dati che lo riguardano.

Tale legge è stata rielaborata e integrata con il **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196** intitolato "**Codice in materia di protezione dei dati personali**".

14

I presupposti della normativa

Aumento del fenomeno delle "banche-dati" costituite da complessi di informazioni riguardanti aspetti privati della vita dei cittadini, a disposizione di soggetti pubblici e/o privati.

Ad es.: notizie in possesso della P.A. o di imprese commerciali, e via dicendo.

15

La tutela dei dati personali e il d.lgs. 196/03

- Sostituisce tutta la normativa previgente in materia di tutela dei dati personali
- Introduce significative modifiche, soprattutto con riferimento al settore "security".
- **Concetti fondamentali:**
 - Dati personali: dati comuni - dati sensibili - dati anonimi - dati giudiziari
 - Trattamento - trattamento che presenta rischi specifici
 - Comunicazione - diffusione
 - Titolare, responsabile, incaricato, Interessato, Garante
 - Misure minime di sicurezza

16

Tutela dei dati personali

Concetti fondamentali:

- Dati personali: dati comuni, dati sensibili, dati giudiziari.
- Trattamento dei dati.
- Comunicazione e diffusione dei dati.
- Titolare, Responsabile, Incaricato, Interessato, Garante.
- Misure minime di sicurezza

17

I dati personali

La nozione di “dato personale” assegna rilievo sia alle informazioni nominative sia a qualunque altra notizia che possa rendere identificabile l’interessato, anche indirettamente.

Si prescinde dalla natura e dal contenuto informativo della notizia.

18

Trattamento dei dati

La nozione di “trattamento” dei dati personali si riferisce a qualunque operazione, o complesso di operazioni, di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, cancellazione e distruzione degli stessi, nonché la loro interconnessione, comunicazione e diffusione.

19

Tipologie di aree operative riguardanti il trattamento dei dati

- **Trattamento dei dati per fini esclusivamente personali** (i dati non devono essere destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione).
- **Trattamenti esclusivi in parte** (trattamenti nel settore della sicurezza pubblica, della giustizia o della difesa).
- **Altri trattamenti** (trattamenti nel territorio dello Stato, da parte di soggetti pubblici e/o privati).

20

Tutela dei dati personali

Principi fondamentali:

- Il principio di necessità.
- Il principio del buon trattamento.
- Il principio della durata limitata nel tempo del trattamento.
- Il principio della trasparenza nel trattamento (obbligo dell'informativa).
- Il principio del consenso al trattamento.
- Il principio della supervisione amministrativa.
- Il principio della sicurezza: misure minime-misure idonee.
- Il principio dell'esercizio attivo del diritto alla riservatezza.

21

Art. 31 D.lgs. 196 del 2003: "Obblighi di sicurezza"

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

22

Art. 33 D.lgs. 196 del 2003: "Misure minime"

Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

23

Art. 34 D.lgs. 196 del 2003: "Trattamenti con strumenti elettronici"

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

24

- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

25

Mezzi di tutela dell'interessato

Parte III,

Art. 141:

- 1) Reclamo circostanziato;
- 2) Segnalazione;
- 3) Ricorso.

Art. 146:

Interpello preventivo.

26

Responsabilità civile (in capo all'azienda in quanto persona giuridica)

- D.lgs. 196/03: Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali:
- Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

• Articolo 2050 codice civile:

- Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Responsabilità amministrativa

- Previsioni specifiche nel Testo Unico (artt. 161-166).

Responsabilità penale (personale)

- Previsioni specifiche nel Testo Unico (artt. 167-172).

27